

## **Conferimento dell'incarico professionale per le attività di medico competente ad un professionista esterno - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.**

### **CAPITOLATO D'ONERI**

Ai fini della lettura del presente documento l'Agenzia LAORE Sardegna verrà denominata Amministrazione, l'incaricato Medico Competente.

#### **ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO**

L'incarico ha per oggetto l'espletamento delle funzioni di medico competente connesse agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato T.U. sicurezza.

#### **ART. 2 DURATA - COMPENSO**

L'affidamento in oggetto avrà una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

La base d'asta per le attività oggetto del servizio biennale è pari ad € 40.000 (quarantamila/00), IVA esente.

Il corrispettivo si intende comprensivo del rimborso spese nonché di tutte le attività extra sanitarie come indicate dall'art. 4, alla voce "sorveglianza sanitaria e prestazioni extra sanitarie".

#### **ART. 3 REQUISITI E TITOLI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla selezione per l'affidamento dell'incarico i soggetti in possesso di laurea in medicina e chirurgia, con almeno uno dei seguenti titoli previsti dall'art. 38, comma 1, lett. a) b) c) d) e d-bis e comma 4 del T.U. sicurezza:

- specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
- docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
- autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277;
- specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
- con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore lavoro per almeno quattro anni.
- iscrizione nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

Il Medico Competente svolge l'incarico in una delle qualità indicate dall'art. 39, comma 2, del T.U. sicurezza e si impegna a comunicare, mediante autocertificazione, come disposto dall'art. 25, comma 1, lett. n), il possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 al Ministero della salute.

Il Medico Competente dovrà altresì partecipare alla formazione continua in medicina, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del

T.U. sicurezza e conseguire almeno il 70% dei crediti nella peculiare disciplina della “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.

#### **Requisiti e capacità professionali richiesti dall’Amministrazione:**

- iscrizione all’ordine dei medici;
- esperienza di almeno tre anni di attività di Medico Competente, con incarico non risoltosi per inadempienza del medico (in caso di società l’esperienza richiesta deve essere del Medico Competente designato dalla stessa);
- per le società o associazioni l’indicazione della persona che assumerà l’incarico di Medico Competente, fermo restando che la persona designata dovrà possedere i requisiti richiesti, come specificati nel presente articolo;
- per le società o associazioni l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato per l’esecuzione del servizio oggetto di gara ( o registro equipollente).

#### **ART. 4 SORVEGLIANZA SANITARIA E PRESTAZIONI EXTRA SANITARIE**

Nell’ambito dell’incarico il Medico Competente dovrà assolvere a tutti gli adempimenti sanitari ed extra-sanitari previsti dal T.U. e dalla normativa nel tempo vigente in materia di sicurezza, e in particolare dagli artt. 25, 40, 41 e 42;

- effettuare la sorveglianza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell’Amministrazione, compresi anche i lavoratori con contratto a tempo determinato e collaboratori di cui all’art. 3, esposti ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria, come specificato dal comma 2 e dal comma 2-bis, dell’art. 41 comprende:
  - a. visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
  - b. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  - d. visita medica in occasione del cambio della mansione, al fine di verificare l’idoneità alla mansione specifica;
  - e. visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
  - f. visita medica preventiva in fase preassuntiva;
  - g. visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL. La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è incompatibile con le disposizioni dell’art. 39, comma 3.

Gli accertamenti sanitari di cui alla lett. a), b), d), f) e g) nei casi ed alle condizioni previste dalle disposizioni in materia, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 25, comma 1, lett. c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A al T.U. sicurezza.

Le visite mediche saranno effettuate presso idonei ambulatori professionali, messi a disposizione dal Medico Competente, nell'ambito del territorio comunale di Cagliari, Sassari, Oristano e Nuoro.

Le spese per gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche di cui all'art. 41, comma 4, ritenuti necessari dal medico competente e previsti dal protocollo sanitario, saranno a carico dell'Amministrazione la quale si riserva di individuare la struttura sanitaria competente per ciascun ambito provinciale.

Al fine dell'effettuazione delle visite mediche il Medico Competente predispone un calendario nonché organizza e coordina gli esami biologici e strumentali mirati al rischio specifico. Le visite mediche dovranno essere effettuate in giorni feriali e durante l'orario di lavoro.

Gli accertamenti sanitari che rivestono carattere di urgenza devono essere effettuati entro 8 giorni dalla richiesta, la certificazione di idoneità lavorativa preventiva entro 30 giorni dalla richiesta.

Il totale dei lavoratori soggetti alla sorveglianza sanitaria per utilizzo di attrezzature munite di VTD, distribuiti nei diversi uffici centrali e periferici dell'Amministrazione e assegnati alle diverse mansioni, sono quantificati presuntivamente in n. 570 unità lavorative, di cui 281 hanno superato il 50° anno di età.

A titolo indicativo si elencano, suddivisi per aree e per profilo professionale, le figure lavorative, pari a n. 598 unità, presenti nella dotazione organica dell'Amministrazione al momento dell'indizione della gara:

1. Dirigenti (area giuridico- amministrative e area tecnico scientifica)	totale n.	13
2. Area D - Funzionari (area tecnica e area amministrativa)	totale n.	226
3. Area C - Istruttori Amministrativi (ragionieri, geometri, segretari, tecnici, divulgatori, periti agrari, programmatori, periti industriali)	totale n.	236
4. Area B - Operatori ( tecnici e amministrativi)	totale n.	90
5. Area A - Commessi e Operatori	totale n.	33

L'importo aggiudicato all'atto della gara, anche in presenza di una riduzione o ampliamento del numero dei dipendenti nella misura del 10%, sarà mantenuto fisso ed invariabile per tutto il periodo di durata del servizio oggetto del presente capitolato; in caso di riduzione o ampliamento superiore al 10% il corrispettivo sarà rideterminato in proporzione al numero dei dipendenti.

Ai fini dell'esatta individuazione delle figure professionali soggette alla sorveglianza sanitaria si farà riferimento al Documento di valutazione dei rischi, attualmente in fase di aggiornamento;

- predisporre il Protocollo di sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici, controllando che lo stesso sia ben correlato con altri protocolli di sorveglianza sanitaria per analoghi comparti o rischi, e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- partecipare alla valutazione dei rischi collaborando con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 31. Collaborare inoltre alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori nonché

all'attuazione e valorizzazione dei programmi volontari di "promozione della salute" sulla base dei principi di responsabilità sociale;

- istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio. Le cartelle sanitarie verranno raccolte in un luogo concordato con il datore di lavoro;
- fornire informazioni ai lavoratori sul risultato e significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e su richiesta degli stessi rilasciare copia della documentazione sanitaria; il certificato contenente il giudizio relativo alla mansione specifica, oltre a quanto richiesto dai commi 6, 6 bis e 7 dell'art. 41 deve altresì indicare per ogni lavoratore la mansione e la data della successiva visita medica.  
Nei casi di idoneità parziale, temporanea o permanente, il certificato deve indicare quali mansioni od esposizioni debbano essere evitati e specificare che il lavoratore è stato informato della possibilità di avviare ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente;
- richiedere la collaborazione di medici specialisti, scelti d'intesa con il datore di lavoro, per l'effettuazione di accertamenti diagnostici ulteriori rispetto a quelli previsti dal protocollo sanitario;
- effettuare le visite per lo specifico parere circa la concessione della flessibilità dell'astensione obbligatoria per maternità ( D. Lgs. 151/2001);
- partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 e comunicare per iscritto in occasione dell'incontro, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata fornendo indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- collaborare, per la parte di competenza, all'attività di formazione e informazione dei lavoratori ;
- collaborare con il Datore di lavoro alla predisposizione delle misure di primo soccorso e degli altri adempimenti di cui all'art. 45;
- consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, secondo le modalità indicate dal comma 1, lett. d) dell'art. 25;
- consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso specificando, con opportune informazioni, la necessità di conservazione;
- visitare, ove possibile congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o di un addetto al Servizio, almeno una volta all'anno o a cadenza diversa se ritenuta necessaria in base alla valutazione dei rischi, gli ambienti di lavoro e redigere il verbale di visita, nonché partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria. Il Medico Competente deve comunicare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione la programmazione e calendarizzazione dei sopralluoghi.  
Le sedi di lavoro attualmente previste sono pari a 54, come risulta nella scheda allegata al presente capitolato, allegato A). La dismissione o eventuale individuazione di nuove sedi non determina nessuna variazione dell'importo aggiudicato all'atto della gara;
- stesura della relazione sanitaria annuale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di cui al T.U. sicurezza.

Nell'espletamento dell'incarico il Medico Competente effettuerà tutti gli adempimenti di sua competenza rapportandosi direttamente col Datore di lavoro, relativamente alle informazioni di competenza, e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## **ART. 5 SOSTITUZIONE DEL MEDICO COMPETENTE IN CASO DI SOCIETÀ' O ASSOCIAZIONI**

Nelle ipotesi in cui si renda necessario da parte della società o associazione provvedere alla sostituzione del Medico Competente da loro designato, fermo restando che il sostituto deve possedere i requisiti di idoneità richiamati dall'art. 3 del presente capitolato, è necessaria una espressa accettazione da parte dell'Amministrazione.

## **ART. 6 OBBLIGHI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE**

Per le visite mediche di cui all'art. 41, a seguito della comunicazione del Medico Competente in ordine alle categorie dei dipendenti da sottoporre a visita, una volta che questi soggetti siano individuati in base alla valutazione dei rischi e successivi aggiornamenti, l'Amministrazione mediante il Servizio del Personale si impegna a :

1. comunicare al Medico Competente gli elenchi del personale da sottoporre a sorveglianza sanitaria, con indicazione della mansione specifica e delle sedi di lavoro per ciascun dipendente.
2. convocare con Ordine di servizio il personale soggetto alla sorveglianza sanitaria, sulla base del calendario trasmesso dal Medico Competente. Per motivi di organizzazione interna, il Medico Competente trasmetterà il calendario delle visite con un preavviso non inferiore a giorni 30 (trenta);
3. comunicare tempestivamente al Medico Competente ogni nuova assunzione, cessazione dal servizio e cambio mansione.
4. nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, archiviare la documentazione sanitaria rilasciata dal medico competente e conservare le certificazioni a disposizione dell'autorità di vigilanza e controllo;

## **ART. 7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'aggiudicatario è tenuto ad assolvere, a pena di nullità del contratto, a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

In particolare, per le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto verranno utilizzati uno più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.

Di tali conti correnti verranno comunicati gli estremi identificativi all'Amministrazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su di essi.

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. l'esecuzione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..

## **ART. 8 MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO**

Il Servizio oggetto del presente capitolato verrà affidato mediante procedura aperta con applicazione del criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) della L.R. 7 agosto 2007 n. 5.

## **ART. 9 PAGAMENTI**

Il compenso dovuto al Medico Competente avrà una cadenza quadrimestrale, verrà posto in pagamento entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura previo benestare del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sulla regolarità di esecuzione dell'attività oggetto del presente capitolato d'oneri.

In relazione alle prestazioni rese nel terzo quadrimestre, si procederà al pagamento solo se corredate dalla relazione riassuntiva dell'attività annuale di cui all'art. 4 del presente capitolato d'oneri.

## **ART. 10 SPESE CONTRATTUALI**

Le spese del contratto, comprese anche quelle eventuali di bollo o imposta di registro sono a totale carico del Medico Competente senza diritto di rivalsa.

## **ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In osservanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 193/2003, i dati personali dell'Amministrazione e dei suoi dipendenti, dalla stessa forniti in vista della formalizzazione del contratto o conosciuti successivamente nella fase dell'adempimento contrattuale, potranno essere trattati esclusivamente per finalità di gestione del rapporto contrattuale e adempimenti di legge.

## **ART. 12 RISERVATEZZA**

In conformità a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, il Medico Competente si impegna a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato d'oneri.

## **ART. 13 PENALI**

Nell'esecuzione del contratto il Medico Competente è tenuto a rispettare le scadenze fissate nel presente capitolato o concordate successivamente con l'Amministrazione.

Nelle ipotesi di inadempimento o di ritardata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, per causa imputabile al Medico Competente, sarà applicata per ogni giorno di ritardo, rispetto alle scadenze previste o concordate fra le parti, una penale pari a 100 euro.

## **ART. 14 RECESSO DAL CONTRATTO**

Per ragioni di pubblico interesse l'Amministrazione, previa adozione di un provvedimento motivato, avrà facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, dandone preavviso al Medico Competente con lettera raccomandata A/R nel rispetto e con le modalità previste dall'art. 1671 del Codice Civile.

## **ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La risoluzione del contratto può essere richiesta dall'Amministrazione nei casi di perdita dei requisiti di cui all'art. 38 nonché per gravi inadempienze del Medico Competente anche di una sola delle obbligazioni contrattuali previste dal presente capitolato, previa notificazione scritta da inviare a cura dell'Amministrazione a mezzo raccomandata A/R al domicilio del Medico Competente, fermo restando la richiesta di risarcimento dell'eventuale danno subito.

## **ART. 16 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il responsabile del procedimento è la Sig.ra Maria Teresa Fiori, Coordinatore del Settore Amministrazione del Personale, del Servizio Personale, presso il Dipartimento Affari Generali e della Contabilità - Agenzia regionale LAORE Sardegna - Tel. 070 60262131 - Email: mariateresafiori@agenzialaore.it

# Laore

Agenzia regionale  
per lo sviluppo in agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

## **ART. 17 CONTROVERSIE**

In caso di controversie fra le parti contraenti in ordine all'esecuzione o all'interpretazione del presente capitolato o del successivo contratto è competente il foro di Cagliari.

Il Direttore del Servizio Personale  
**Graziella Carta**